

# FIAMeF

*Federazione Italiana  
delle Associazioni di Mediatori Familiari*

**Soci fondatori: A.I.Me.F. – A.I.M.S. – S.I.Me.F.**  
Via Paolo Emilio, 7 - 00192 Roma  
c.f. 97914970583  
e mail: [federazionefiamef@gmail.com](mailto:federazionefiamef@gmail.com)

Prot. 2/2019

**Ai Presidenti del Tribunale Ordinario, Sez.  
Civile e/o Sez. Fam**

**Ai Consigli Regionali degli Ordini degli  
Avvocati**

**Al Presidente G.E.M.M.E. Italia**

Con la presente riteniamo utile portare a conoscenza di codesta Autorità Giudiziaria, per ogni attività inerente alla Mediazione Familiare, che in data 28 novembre 2016, l'Associazione Italiana di Mediatori Familiari (A.I.Me.F.), l'Associazione Internazionale Mediatori Sistemici (A.I.M.S.) e la Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.), tutte iscritte nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, - Sez. 2 - hanno costituito la Federazione di Associazioni di Mediatori Familiari (F.I.A.Me.F.) il cui Coordinatore e rappresentante legale è la scrivente. Le Associazioni fondatrici posseggono un'esperienza ventennale nel campo della diffusione della mediazione familiare, della formazione degli iscritti ed aggiornamento professionale degli stessi.

Tale Federazione riunisce un numero cospicuo di Mediatori Familiari appartenenti alle citate Associazioni professionali che garantiscono e rilasciano attestato di qualità e di qualificazione del Servizio di mediazione familiare ai propri Soci i quali, peraltro, hanno l'obbligo dell'aggiornamento e della formazione permanente. Relativamente alla formazione di base, poi, dette Associazioni hanno aderito alla Norma Tecnica UNI 11644:2016 la quale definisce, per la figura professionale del Mediatore Familiare, i compiti, le attività specifiche, le conoscenze, abilità e competenze associate all'attività professionale; il percorso formativo di base e successivo; gli elementi per la valutazione e la convalida dei risultati di apprendimento, nonché il Codice etico e deontologico del mediatore familiare. Tale norma permette di uniformare il processo formativo e di condividere principi di valutazione del percorso di formazione a tutela dell'utenza.

*Federica D'Amico*

La F.I.A.Me.F., così come sancito dall'art. 2 dello Statuto, riunisce, in uno spirito di collegialità e mutua collaborazione, le libere associazioni di mediatori familiari, le rappresenta in ambito europeo, nazionale e regionale, ad ogni livello di intervento. Tra gli scopi previsti, a livello statutario, rientra la promozione di attività di sensibilizzazione o divulgazione della mediazione familiare.

La presente nota intende mettere a disposizione delle Autorità Giudiziarie e della Magistratura tutta, e degli Ordini degli Avvocati, l'esperienza significativa maturata in anni di pratica professionale e definire alcune differenze tra **informativa sulla Mediazione Familiare**, che può avvenire in vari contesti, e **percorso di Mediazione Familiare** al cui interno, indipendentemente dal modello operativo adottato, il Mediatore Familiare provvede a svolgere un primo colloquio peculiare. Questo documento è stato redatto tenendo conto delle vigenti normative in diritto di famiglia ed altresì del contributo offerto dalla Federazione durante le audizioni in Senato relativamente ai disegni di legge a riforma dell'affidamento condiviso.

#### **L'ATTIVITA' INFORMATIVA SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE ALL'INTERNO DEI TRIBUNALI**

L'informativa sulla mediazione familiare, che precede l'eventuale percorso di Mediazione Familiare scelto dai genitori, ha la funzione di diffondere e far conoscere la mediazione familiare alle coppie che, a vario titolo costituite, hanno scelto di separarsi. L'intervento di mediazione familiare si rivolge ai genitori per affiancarli, supportarli nell'affrontare l'evento separativo, i cambiamenti ad esso collegato, la riorganizzazione del nucleo familiare.

**Per Informativa sulla mediazione familiare si intende quell'attività prestata a titolo gratuito volta a far conoscere le caratteristiche, gli obiettivi della Mediazione Familiare e la qualifica professionale della figura del mediatore familiare, così come definita dall'attuale normativa.**

Data la specificità dell'intervento di mediazione familiare e i suoi principi inderogabili, quali la volontarietà da parte di coloro che aderiscono all'intervento, la riservatezza ed autonomia dal contesto giudiziario, l'autodeterminazione delle parti, **l'attività di diffusione della mediazione familiare, ossia l'Informativa, deve rispettare anch'essa alcuni principi al fine di non invalidare il successivo percorso di mediazione familiare e il raggiungimento dei suoi obiettivi.**

*Federazione  
F.I.A.Me.F.*

Obiettivi generali della mediazione familiare quando si verifica una rottura della relazione tra adulti, seguita da separazione o divorzio, sono: il mantenimento dei legami familiari significativi e l'esercizio della comune responsabilità genitoriale. La mediazione familiare sollecita l'autodeterminazione dei genitori e la definizione, condivisa, degli obiettivi specifici da perseguire per i propri figli e per loro stessi. Il risultato da perseguire è il benessere dei figli mediante una comunicazione funzionale tra genitori che promuova la riorganizzazione familiare ed il raggiungimento di accordi direttamente negoziati tra loro.

#### **PRINCIPI DI RIFERIMENTO AL FINE DELLA PROGETTAZIONE DI UNO SPAZIO INFORMATIVO SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE**

1. L'attività informativa è realizzata da Mediatori Familiari con l'obiettivo di far conoscere a tutti coloro che sono interessati le modalità di svolgimento e le finalità del percorso di Mediazione Familiare.
2. L'attività informativa deve svolgersi in un luogo dedicato che garantisca il rispetto della privacy.
3. L'informativa deve rispettare i principi di riservatezza ed autonomia dal contesto giudiziario al fine di permettere che si realizzi la volontarietà della scelta che è caratteristica dell'intervento di mediazione familiare. Ne consegue che deve essere rispettato l'anonimato di chi si rivolge allo Sportello informativo, anche all'interno del Tribunale. Non è in linea con i requisiti della mediazione familiare la richiesta di adesioni o dichiarazioni di intenti relative alla volontà di partecipazione, ancor più se raccolte in sede di informativa.
4. Lo Spazio/Sportello informativo può mettere a disposizione dei richiedenti un Elenco dei Servizi di Mediazione Familiare pubblici, del privato sociale convenzionato o un Elenco di Mediatori Familiari qualificati che abbiano offerto la loro disponibilità.

Per Mediatore Familiare qualificato si intende, alla luce della vigente normativa relativa alle professioni non organizzate in Ordini o Collegi, (L.4/2013): un Mediatore Familiare professionista iscritto ad un'Associazione di categoria inserita nell'Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico – Sez. 2 – e pertanto, a un'Associazione i cui criteri di formazione sono in linea con la Norma Tecnica UNI 11644:2016 e/o un Mediatore familiare certificato UNI da un ente di certificazione accreditato da Accredia.

E', tuttavia, importante che l'offerta non orienti in maniera irrevocabile la scelta. I cittadini dovrebbero poter acquisire attraverso la corretta informazione, gli strumenti per valutare personalmente le caratteristiche che un mediatore familiare professionista deve possedere per prestare correttamente la propria opera ed offrire le massime garanzie di qualità del servizio erogato.

5. L'eventuale adesione alla mediazione familiare, come scelta consapevole dei genitori, può avvenire solo in un momento successivo - cioè nel primo incontro con il Mediatore Familiare, in idoneo contesto extra-giudiziario. In questo primo incontro si svolge quella complessa attività di definizione del contesto, del percorso e delle regole proprie della mediazione familiare e accerta anche la presenza delle condizioni di mediabilità di ogni singola situazione.

6. Con riferimento all'organizzazione dell'attività informativa da parte di mediatori familiari, va precisato che prestare tale attività è una scelta personale del singolo professionista che nelle azioni di promozione che i Mediatori Familiari F.I.A.Me.F. generalmente svolgono a titolo non oneroso.

7. In merito al percorso di mediazione familiare, invece, è importante considerare la collocazione operativa dei Mediatori Familiari. Infatti, questi possono operare nel settore pubblico o nel privato, con ovvie differenze e conseguenze sui costi del servizio professionale. Eventuale gratuità e/o o pagamento di un ticket dipende dalla tipologia di servizio e dalla normativa territoriale in merito.

Sottoscritto in data 1° luglio 2019

Legale rappr. A.I.Me.F.  
Dott.ssa Federica Anzini



Federazione Italiana Mediatori Familiari  
Via Montanara, 22 - 52100 Arezzo (Ar)  
Cod. Fisc. 97253350157

Legale rappr. A.I.M.S.  
Dr. Giuseppe Ruggiero



Legale rappr. S.I.Me.F.  
Coordinatore F.I.A.Me.F.

Dott.ssa Paola Re  


**S.I.Me.F.**  
Società Italiana di Mediatori Familiari  
Via C. Maes, 68 int. 1 - 00162 Roma  
C.F. 97193770159